

COMUNE DI ORGOSOLO



Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO DEGLI USI CIVICI NEI TERRENI **COMUNALI DI ORGOSOLO**

Approvato con Deliberazione dal C.C. n. 47, in data 31/10/2006 e successivamente modificato con
Deliberazione C.C. n. 22 del 11/04/2007 e con deliberazione n. 60 del 31/10/2012

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	(artt. 1 – 3)	Pag. 3
TITOLO II	ACQUE	(artt. 4 – 7)	Pag. 3
TITOLO III	PASCOLI COMUNALI	(artt. 8 – 23)	Pag. 4
TITOLO IV	COLTURE AGRARIE E UTILIZZAZIONI DIVERSE	(artt. 24 – 32)	Pag. 8
TITOLO V	LEGNATICO	(artt. 33 – 38)	Pag. 9
TITOLO VI	GHIANDATICO	(artt. 39 – 42)	Pag. 10
TITOLO VII	USO E COSTRUZIONE RICOVERI	(artt. 43 – 46)	Pag. 11
TITOLO VIII	DISPOSIZIONI FINALI	(artt. 47 – 52)	Pag. 12

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Scopo del presente Regolamento è la disciplina delle condizioni dell'uso e del godimento in natura, da parte della generalità degli abitanti, dei terreni gravati da usi civici ubicati nella circoscrizione del Comune di Orgosolo, ai sensi della Legge Regionale 14 Marzo 1994 n°12..

L'uso dei terreni non è a titolo gratuito, ma soggetto a corrispettivo commisurato al livello di utilizzo. Allo scopo l'Organo Esecutivo, sentita la Commissione Comunale per le Terre Pubbliche, potrà fissare le tariffe in base ad un rapporto unitario (a capo per il bestiame, od in relazione all'entità di misura agraria locale, ecc.) oppure potrà stabilire, in linea preventiva, secondo le esigenze ed anno per anno, la somma totale da corrispondersi dai fruitori, da ripartire tra gli stessi secondo il sistema della "capitazione".

Il ricavato verrà destinato alla gestione, amministrazione, sorveglianza ed alla manutenzione e miglioramento dei beni stessi.

Ove tali proventi fossero insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art.46 del R.D. 26.02.1928.

ART. 2.

I diritti di uso e godimento delle terre civiche appartengono ai cittadini che abbiano residenza nel territorio del Comune.

Il requisito della residenza dovrà essere posseduto alla data di presentazione della domanda di immissione al pascolo.

ART. 2 BIS

Qualora a presentare domanda di godimento delle terre civiche sia una persona giuridica il requisito della residenza, di cui all'art. 2, dovrà essere posseduto oltre che dal rappresentante legale della società anche dai soci della medesima.

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di richiesta di godimento delle terre civiche la visura camerale aggiornata.

La sede legale della società deve essere istituita nel Comune di Orgosolo.

Si può ottenere una sola autorizzazione fide pascolo: o a favore della persona fisica ovvero, in qualità di socio nella società.

ART. 2 TER

L'ammissibilità della domanda per il godimento del territorio gravato da uso civico è subordinata alla verifica, da parte del competente ufficio, del regolare pagamento del canone pascolo sino al quinquennio precedente.

Il requisito della regolarità contributiva, di cui al comma precedente, dovrà essere posseduto alla data di presentazione della domanda di immissione al pascolo.

ART. 3

Il presente Regolamento disciplina, secondo le modalità di seguito indicate, il godimento in natura dei seguenti beni:

- a) LE ACQUE.
- b) IL PASCOLO ERBATICO.
- c) I TERRENI da concedersi a coltura, ad attività turistica o industriale.

- d) IL LEGNATICO dei boschi comunali. Questo diritto d'uso è subordinato alle prescrizioni vigenti in materia forestale.
- e) LE GHIANDE.
- f) L'USO E LA COSTRUZIONE di ricoveri per il bestiame e per gli allevatori.

TITOLO II

ACQUE

ART. 4.

I Concessionari dei terreni comunali attraversati da corsi d'acqua, non iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, dovranno attenersi alle disposizioni del presente regolamento, alle disposizioni del Codice Civile e alle disposizioni delle leggi speciali sulle acque pubbliche, sotterranee e sulle opere idrauliche.

ART. 5.

Se sorge controversia per l'uso dell'acqua il Comune valuterà l'interesse dei singoli richiedenti, in relazione alle loro esigenze e ai vantaggi che possono derivare, in generale, dall'uso cui l'acqua è destinata o si intende destinare.

ART. 6.

Il Comune, per conciliare gli interessi sull'uso delle acque, può farsi anche promotore della costituzione di consorzi volontari o coattivi.

ART. 7.

Per il godimento delle acque il Comune, con decisione dell'Organo Esecutivo, potrà stabilire un canone, forfettario o da commisurarsi alla quantità dell'acqua goduta. Non saranno soggetti a concessione i punti d'acqua di rilevante interesse per la collettività.

TITOLO III

PASCOLI COMUNALI

ART. 8.

Gli aspiranti fruitori sono tenuti a presentare al Comune, secondo i tempi stabiliti dai seguenti articoli, regolare domanda di godimento dei pascoli comunali. La competenza a pronunciarsi su tali domande appartiene alla Amministrazione Comunale.

Nella domanda sarà indicato il numero, la specie ed il periodo in cui si intende far pascolare il bestiame. L'Amministrazione farà eseguire la registrazione della domanda. Copia della stessa, munita degli estremi della avvenuta registrazione, sarà consegnata all'interessato e agli agenti incaricati del controllo.

Sarà cura dell'Amministrazione verificare, presso le sedi competenti, la veridicità dei dati dichiarati.

L'Amministrazione si riserva di richiedere copia dei controlli sanitari effettuati nell'azienda dalle autorità competenti.

Il bestiame che non ha effettuato i controlli obbligatori non può essere immesso nel territorio comunale.

Ogni cittadino e, soprattutto, ogni allevatore ha l'obbligo di segnalare eventuali abusi all'Amministrazione la quale, in tal caso, procederà immediatamente alla costituzione di un apposito organismo di controllo composto ed eletto dagli stessi allevatori.

ART. 9.

L'uso del pascolo comunale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Tutte le richieste di immissione al pascolo nel territorio comunale dovranno essere presentate, perentoriamente, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno precedente la immissione al pascolo.

Tale termine è da intendersi riferito a tutte le aziende: sia quelle già esistenti che quelle di nuova costituzione.

Le domande di immissione al pascolo che dovessero pervenire all'Uff. Protocollo in data successiva al 31 dicembre non potranno conseguire, pertanto, l'assegnazione di alcuna quota di territorio.

Le aziende di nuova costituzione che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano presentato domanda di godimento delle terre civiche devono entro il 31 gennaio dell'anno successivo - a pena di decadenza - presentare la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione fide pascolo.

Tutte le domande ritenute ammissibili saranno, in base alle consistenze effettivamente accertate ex art. 8 del citato regolamento, oggetto di ripartizione del complessivo territorio gravato da uso civico.

Nel caso in cui il territorio non dovesse essere sufficiente a coprire tutte le istanze si procederà a ridurre proporzionalmente tutte le assegnazioni. Subiranno tale riduzione in favore delle aziende minori, quelle che, in ragione della propria consistenza, hanno potenzialmente un'assegnazione maggiore. La riduzione opererà sino a concorrenza della entità di terreno necessaria a coprire l'intero fabbisogno.

ART. 10. (Abrogato)¹

ART. 11. (Abrogato)²

ART. 12. (Abrogato)³

¹ L'art. 10 così disponeva: "L'Amministrazione, fino al 10 aprile di ogni anno, conserverà una quota di territorio – per un quantitativo pari al 10 % della intera superficie disponibile - per eventuali nuove aziende che potessero sorgere nel periodo successivo al 31 dicembre. Tale quota - o la parte residua della medesima - se non dovesse essere distribuita entro la data del 10 aprile a nuove aziende, sarà distribuita agli allevamenti esistenti secondo il seguente ordine di priorità: a) agli allevamenti cui sono state decurtate porzioni di territorio ai sensi della disposizione di cui al precedente Articolo 9, in ordine inverso rispetto a quello in cui si è proceduto alle decurtazioni medesime; b) agli allevamenti che, entro il 10 aprile, avranno fatto domanda integrativa comportante la necessità di una quota aggiuntiva di territorio, purchè la domanda stessa risulti giustificata – e comprovata dalle risultanze dei registri aziendali - da nuove nascite e/o nuovi acquisti di bestiame che, comunque, determinino un incremento della consistenza complessiva. Le domande di immissione di bestiame di eventuali nuove aziende che pervenissero all'Uff. Protocollo in data successiva al 10 aprile, non potranno conseguire l'assegnazione di alcuna quota di territorio".

² L'art. 11 così disponeva: "L'omissione della presentazione della domanda comporta l'applicazione, nei confronti del responsabile, di una sanzione pecuniaria da Euro 103,29 a Euro 309,87."

³ L'art. 12 così disponeva: "Si ha il caso di denuncia infedele quando, in base agli accertamenti, controlli e verifiche posti in essere dagli appositi incaricati, si appuri che è stato immesso al pascolo un numero di capi diverso da quello denunciato. Nei confronti dei contravventori troverà applicazione la sanzione pecuniaria prevista al precedente Art. 11".

ART. 13. (Abrogato)⁴

ART. 13 BIS

Tutte le modifiche alle consistenze che dovessero intervenire nel corso dell'anno e dopo l'effettiva assegnazione del territorio non comporteranno alcuna variazione al quantum inizialmente attribuito.

ART. 14.

Il pascolo viene, normalmente, proibito dal 20 Marzo al 20 Maggio di ogni anno nelle località in disponibilità del Comune previo accordo con gli allevatori. La Giunta Comunale, tuttavia, deve (può) adottare una propria Delibera al riguardo e, secondo le esigenze dell'annata, stabilirne i tempi e le zone. L'Amministrazione Comunale, sentiti gli allevatori, stabilisce, altresì, se procedere all'assunzione temporanea del personale di vigilanza durante il periodo de "SU VARDAU", qualora lo stesso venga attivato.

ART. 15.

Sono soggetti al pagamento del corrispettivo pascolo goduto in natura le seguenti specie di bestiame: cavalli, muli, asini, bovini, bufalini, caprini e ovini immessi nei pascoli comunali.

Agli effetti del pagamento del corrispettivo pascolo ad ogni capo di bestiame bovino adulto verrà applicata una tariffa pari a quella di 6 pecore o capre.

Purché provvisti di asola in ferro sul grugno ("affiluerros"), per i suini adulti la tariffa è pari ad una sola pecora o capra.

Non saranno ammessi al pascolo suini privi di asola sul grugno.

Gli allevatori, proprietari di suini sprovvisti di asola in ferro sul grugno, saranno assoggettati al pagamento della sanzione di cui all'art. 14 della Legge n°12/94.

Gli equini verranno equiparati ai bovini.

ART. 16.

Sono esenti dal pagamento del corrispettivo:

- a) i cavalli e i muli in servizio dell'esercito e degli altri corpi armati dello Stato;
- b) i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini e gli equini di età inferiore ai 1 mese;
- c) gli animali introdotti nel Comune per il transito, la vendita e la macellazione, purché non si siano trattenuti per più di tre giorni.

ART. 17.

L'acquisto di animali già assoggettati al corrispettivo e la sostituzione di uno con altro della stessa specie non danno luogo a nuove imposizioni.

ART. 18.

⁴ L'art. 13 così disponeva: "Ai pastori che denunceranno la morte di singoli capi (bestie isolate) verrà concessa una decurtazione del corrispettivo dovuto fino ad un massimo del 5% di cui al comma precedente".

E' severamente vietato introdurre nel pascolo comunale bestiame appartenente a proprietari residenti in altri Comuni. In caso di inosservanza si applicherà una sanzione pari a euro 103,29 nel minimo e euro 309,87 nel massimo.

ART. 19.

L'Amministrazione Comunale potrà controllare in qualsiasi momento e con tutti i mezzi a sua disposizione l'esattezza delle indicazioni contenute nella domanda. All'uopo il Sindaco potrà anche designare appositi incaricati di sua fiducia - che potranno essere scelti anche tra il personale dipendente comunale - per il conteggio in loco di tutto il bestiame esistente nei territori comunali.

In base a tale conteggio, che dovrà essere accertato sul posto con ciascun proprietario o detentore, sarà formata apposita lista di carico da trasmettere per la riscossione.

Tutte le dichiarazioni d'ufficio, per qualsiasi finalità e per eventuali contribuzioni, a qualunque titolo corrisposte saranno rilasciate solo ed esclusivamente a coloro che avranno fatto domanda di immissione al pascolo, purché i richiedenti siano in regola con i pagamenti dei corrispettivi dovuti e con le verifiche effettuate dal servizio di vigilanza.

ART. 20.

Tutti coloro che usufruiscono del pascolo comunale devono essere muniti di copia della domanda ai sensi di quanto disposto dal precedente articolo 8.

ART. 21.

Tutto il bestiame deve essere regolarmente munito di identificativi (targhe auricolari per i bovini, bolo e tatuaggio auricolare per gli ovi-caprini e microchip per cavalli e asini), atti ad identificare il proprietario per tutti gli adempimenti di legge.

ART. 22.

In caso di malattie o epidemie, il bestiame infetto verrà confinato in apposite aree individuate dall'Amministrazione Comunale in applicazione delle normative vigenti in materia.

ART. 23.

A seguito dell'applicazione del piano regionale di eradicazione delle Pesti Suine e per tutta la durata del piano medesimo, è vietato il pascolo brado dei suini su tutto il territorio Comunale.

Per consentire un allevamento razionale dei suini, ed evitare contatti con altri animali, selvatici e non, possibili vettori di malattie, sarà consentito - previa domanda all'Amministrazione Comunale - recintare settori di territorio Comunale preventivamente individuati come vocati a tale scopo. Tale provvedimento sarà possibile previa delibera del Consiglio Comunale che chiederà la "Riserva di Esercizio" all'Assessorato Regionale all'Agricoltura per tutta la durata del Piano di eradicazione delle Pesti Suine.

I settori di cui sopra saranno individuati e delimitati a cura dell'Amministrazione Comunale. L'estensione dei lotti sarà commisurata al numero dei capi che si intende allevare. L'entità del carico massimo ammissibile di capi per Ettaro è fissata in 2 UBA per anno, equivalenti a n° 5 scrofe (170 Kg. di azoto per Ha/anno).

La perimetrazione delle aree dovrà necessariamente salvaguardare la viabilità principale dei settori interessati, nonché l'accesso ai punti d'acqua ed ai siti di interesse archeologico e ricreativo. È fatto obbligo, onde evitare danni o pregiudizio a tali siti, l'infibulazione del grugno dei suini per impedirne lo sterro.

Qualora si renda necessario, ed in caso di pregiudizio agli spostamenti dei capi di bestiame delle altre specie, sarà consentito creare degli opportuni corridoi di attraversamento, purché sia garantita la doppia recinzione da ambo i lati.

Nell'assegnazione dei lotti sarà data precedenza agli allevatori che regolarizzano i propri allevamenti ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n°1/2006. In subordine, a quelli già gravitanti nell'area individuata. In caso di pluralità di richieste per una medesima area sarà data priorità agli allevatori professionali e in subordine ai possessori di un maggior numero di capi.

All'interno dei lotti non è consentito sfrondare o abbattere piante senza le prescritte autorizzazioni.

La concessione del singolo lotto è subordinata all'accettazione del presente regolamento.

La superficie minima dei lotti sarà di Ettari 01.00.00. Qualora il singolo soggetto richiedente non sia in grado di rispettare i parametri di popolazione minima, (5 scrofe) potrà associarsi con altri nella gestione della concessione.

L'allevamento dei suini in dette aree dovrà essere improntato al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di benessere animale. Ogni intervento di tipo agronomico-forestale dovrà essere compatibile con le regole di conservazione del bosco e dei livelli di fertilità del suolo, ed in qualsiasi caso, autorizzato dalle competenti autorità (Comune e Corpo Forestale).

Per favorire la ricostituzione ed il rinnovo delle zone boscate all'interno dei recinti, ai concessionari che volessero allevare e prendersi cura di nuove piantine delle essenze proprie della zona, sarà riconosciuto uno sconto sul pagamento del corrispettivo pascolo nella misura di Euro 0,50 per ogni nuova piantina affrancata.

La costruzione dei ricoveri per il bestiame dovrà effettuarsi preferibilmente con materiali naturali (legname, frasche). Sono vietati i rottami metallici di ogni tipo ad eccezione delle lamiere zincate ondulate di copertura che andranno ricoperte di frasche. Sono vietate le cementificazioni anche di piccola entità. I ricoveri esistenti realizzati in blocchetti di calcestruzzo dovranno essere conformati a norma dei parametri di benessere animale, nonché rivestiti in pietrame onde attenuarne l'impatto visivo, ed in ogni caso non dovranno mai essere utilizzati per la stabulazione fissa.

Le concessioni saranno rilasciate ai soli operatori in regola e dotati dei codici aziendali. Tuttavia nella fase di transizione ed in attesa della prima registrazione, sarà consentito il ricovero dei maiali purché giudicati indenni da malattie dai Servizi Veterinari.

I concessionari dovranno osservare tutte le cautele necessarie ad evitare il propagarsi di malattie infettive. A tale scopo verranno organizzati appositi corsi di formazione sull'utilizzo dei presidi sanitari e delle relative attrezzature. Il trasferimento degli allevamenti e delle relative recinzioni potrà avvenire solo previa autorizzazione del Comune e comunque solo in zone risanate e già individuate idonee per quella destinazione d'uso.

L'approvvigionamento idrico sarà garantito da appositi serbatoi da sistemare nelle parti alte dei recinti e riforniti tramite pompaggio dai laghetti di "Steheò" e "S'Ingardu". L'uso dell'acqua sarà consentito solo per uso zootecnico.

La trasgressione delle disposizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 14 della Legge Regionale 14/03/1994 n. 12.

Resta salva, inoltre, l'applicazione delle disposizioni previste da tutte le altre leggi vigenti in materia.

TITOLO IV COLTURE AGRARIE E UTILIZZAZIONI DIVERSE

ART. 24

Chiunque intenda chiedere in concessione terreni comunali ad uso di coltura agraria attività turistica o industriale, dovrà inoltrare domanda al Comune con l'indicazione

dettagliata dell'attività che si intende effettuare, nonché l'individuazione precisa dell'area che si desidera occupare.

ART. 25.

L'amministrazione Comunale, assunte le necessarie informazioni ed esaminate tutte le domande, provvederà alla lottizzazione dei terreni ed alla conseguente assegnazione del lotto una volta espletata la procedura di autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e RAP.

ART. 26.

Per coltura agraria si intende ogni specie di coltivazione.

La concessione di un appezzamento da destinare a uso agricolo seguirà tutta la procedura di autorizzazione per i terreni gravati da uso civico, ai sensi della Legge n°12/94.

In caso di interventi di pubblico interesse, l'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere il godimento, previo rimborso delle spettanze ed eventuale risarcimento per la perdita del raccolto.

In caso di pluralità di domande per un medesimo sito, la precedenza verrà data ai soggetti che non abbiano alcuna proprietà fondiaria.

ART. 27.

Il diritto di uso agrario sarà limitato alla superficie del terreno dichiarata nella domanda, ed in proporzione di essa dovrà farsi il pagamento del corrispettivo, anche quando non venisse effettuata la coltura.

Per il terreno eventualmente coltivato in eccedenza a quello concesso, il concessionario dovrà pagare a titolo di penalità un corrispettivo pari al doppio di quello da iscriversi a ruolo.

Su tutto il territorio comunale e specialmente nelle zone boscate è assolutamente vietato asportare le stame e la lettiera dal terreno.

Il prelievo sarà consentito solo nei recinti del bestiame dove si accumulano le deiezioni animali (merialhos).

ART. 28.

E' severamente vietata ogni forma di sub-concessione anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento delle migliorie del fondo.

E' vietato inoltre mettere i terreni a riposo di coltivazione o altro, allo scopo di usufruire di contributi o agevolazioni pubbliche, pena la revoca della concessione e il ripristino degli usi civici.

ART. 29.

Il concessionario dovrà curare che nel proprio lotto, tanto nei tratti di aratura come in quelli a pascolo o altra attività, il novellame crescente sui ceppi degli alberi tagliati o comunque abbattuti non sia danneggiato nel suo sviluppo dagli animali o dalla mano dell'uomo. Il concessionario risponderà in solido delle infrazioni suesposte, salvo che non dimostri la sua totale estraneità.

ART. 30.

Il corrispettivo dovuto verrà approvato dall'Organo Esecutivo, ai sensi del disposto di cui all'Art. 1.

Oltre che per i casi di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, nonché della Legge 12/94 sugli usi civici, l'Amministrazione Comunale può revocare la concessione anche per i sotto elencati motivi:

- a- mancato pagamento della somma stabilita dal contratto di concessione;
- b- mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere previste, oppure esecuzione delle stesse in modo difforme dall'autorizzazione.

ART. 31.

Nella coltivazione dei terreni comunali dovranno sempre osservarsi le disposizioni sul vincolo forestale e idrogeologico e tali terreni non potranno concedersi a coltura se non dietro autorizzazione della competente autorità forestale.

ART. 32

La durata massima della concessione è determinata in anni 4 rinnovabili, qualora non vi siano state inadempienze o inosservanze dei regolamenti comunali.

Per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, la Giunta Comunale potrà abbreviare il periodo della concessione alla durata minima di un anno, previo preavviso di mesi due almeno.

TITOLO V **LEGNATICO**

ART. 33.

Le concessioni di assortimenti legnosi, compatibilmente con la disponibilità e le regole forestali vigenti, sono disciplinate da specifiche disposizioni dell'Organo Esecutivo che prevedono la formazione di una graduatoria annuale, redatta previa presentazione di domanda, mediante database informatico che analizza tutte le priorità di soddisfacimento in conformità a criteri predefiniti

Con dette disposizioni vengono disciplinati, altresì, i corrispettivi dovuti per tutte le concessioni di legnatico, comprese anche quelle relative a piante secche o distrutte da eventi atmosferici.

ART. 34.

La concessione del legnatico è riservata esclusivamente alle esigenze domestiche dei residenti.

E' assolutamente vietato farne commercio e asportare dai terreni comunali prodotti boschivi.

L'inosservanza di questa disposizione sarà punita con l'ammenda da Euro 103,29 fino a Euro 309,87, oltre al sequestro dei prodotti asportati abusivamente, salva sempre l'eventuale denuncia alla Autorità Giudiziaria per furto.

ART. 35.

E' vietato il taglio e lo sfondamento di piante o parte di piante esistenti nei territori comunali.

L'Amministrazione Comunale può però, nelle annate di eccezionale penuria di pascolo e di eventi meteorologici particolari, sentito il parere dell'autorità forestale che ne detterà

le norme e l'estensione, consentire il taglio di rami secondari di piante verdi per alimentare il bestiame.

ART.36.

Per l'autorizzazione al taglio di piante singole, deperite o non, dovranno presentarsi regolari domande al Comune, indicando il luogo ed il numero delle piante. Dette piante non potranno, comunque, tagliarsi se non dopo aver sentito l'autorità forestale.

ART. 37.

Il Comune potrà provvedere al taglio ed alla fornitura del legnatico alla popolazione, direttamente, mediante appalto o mediante concessione ai singoli richiedenti.

I tagli potranno essere effettuati esclusivamente nelle zone previamente stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione, sentita l'autorità Forestale che provvederà a delimitare la zona con apposito verbale di assegno.

ART. 38.

Le violazioni alle precedenti norme del presente titolo V, comportano l'applicazione, nei confronti del responsabile, di una sanzione pecuniaria da Euro 103,29 a Euro 309,87.

Si procede in ogni caso al sequestro della legna tagliata e/o allestita e/o prelevata abusivamente che, su disposizione della G.C. potrà essere alienata, al prezzo corrente sul mercato.

Rimangono sempre e comunque impregiudicate tutte le altre possibili conseguenze previste dall'Ordinamento in generale e dalla Legge penale in particolare.

TITOLO VI GHIANDATICO

ART. 39.

La raccolta delle ghiande è soggetta a specifica Autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che, nel caso, potrà condizionarne il rilascio anche al pagamento di opportuno corrispettivo.

E' in ogni caso proibito raccogliere ghiande nelle vicinanze degli ovili per un raggio di metri cinquanta.

ART.40.

Per l'introduzione dei maiali al pascolo, è necessario seguire le norme del presente regolamento.

Sono esclusi dal godimento del ghiandatico i boschi in corso di utilizzazione, deperienti o percorsi da incendio, salvo parere favorevole dell'Autorità Forestale.

ART. 41.

Durante la raccolta delle ghiande si dovrà prestare la massima attenzione ed evitare il danneggiamento delle piante, specie con l'uso di scuotitori.

ART. 42.

Per le violazioni del presente titolo si applica la sanzione pecuniaria da Euro 103,29 a Euro 309,87.

TITOLO VII

USO E COSTRUZIONE RICOVERI

ART. 43.

I ricoveri costruiti nel territorio comunale e realizzati con intervento pubblico sono riservati esclusivamente per gli allevatori di bestiame bovino, ovino e caprino.

E' vietato tenere bestiame da ingrasso nei ricoveri ed è vietato, onde evitare eccessivi ingombri, depositare fieno e mangimi direttamente sul pavimento.

Eventuali scorte vanno depositate su appositi ripiani, costruiti a non meno di due metri di altezza dal pavimento. L'uso dei locali è consentito ai singoli oppure ad allevatori associati, ed è subordinato al pagamento di un canone stabilito dalla Giunta Comunale. La durata massima del contratto è stabilita in anni 4 rinnovabili.

Gli utenti sono personalmente responsabili della integrità degli immobili. Nei ricoveri si dovrà consentire il ricovero del maggior numero possibile di pastori, specialmente dei pastori "cussorjales".

ART. 44.

Tutti i ricoveri, anche quando realizzati dai privati, sono da considerarsi beni demaniali del Comune stesso, in quanto costruiti su terre pubbliche gravate da usi civici.

ART. 45.

La costruzione di edifici per il ricovero del bestiame e degli allevatori nel territorio comunale è autorizzabile a favore degli allevatori che siano in regola con le seguenti disposizioni:

- a. Il richiedente deve essere in regola con le denunce di pascolo ed i pagamenti dei corrispettivi dovuti;
- b. Le richieste devono essere corredate della indicazione di codice aziendale e della documentazione comprovante gli intervenuti controlli sanitari sul bestiame;

ART. 46.

La concessione del suolo comunale ha durata di anni 4, rinnovabili.

Il concessionario non può effettuare la cessione della concessione a terzi.

Allo scadere della concessione il fabbricato rientra nella piena disponibilità del Comune che provvederà a riassegnarlo, con diritto di prelazione in favore dello stesso concessionario o altro familiare in possesso dei requisiti di cui sopra.

Qualora, prima dei 4 anni, vengano a mancare i requisiti necessari o vi sia, per qualsiasi motivo, una cessazione dell'attività, i fabbricati rientrano obbligatoriamente nella piena disponibilità del comune, che provvederà a riassegnarli, con diritto di prelazione a favore di un componente il nucleo familiare del concessionario medesimo, sempre che sussistano i requisiti di cui al precedente Art. 45.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47.

Il Sindaco in ogni tempo può emettere delle ordinanze allo scopo di frenare abusi e reprimere frodi.

Per la violazione e l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa, da euro 103,29 a euro 309,87 (art. 14 L.R. 12/94).

L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia da organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che dall'ufficio sulla base della documentazione in atti.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia

ART. 48.

Gli agenti addetti alla sorveglianza dei terreni comunali, gli agenti forestali e tutti gli altri agenti della forza pubblica, sono incaricati di far osservare il presente Regolamento.

ART. 49.

Oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in sede penale e civile per il risarcimento di eventuali danni agli immobili Comunali derivanti da usi impropri degli stessi.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di sospendere la concessione del godimento a chiunque produca gravi danni agli immobili comunali e a chiunque non sia in regola con il pagamento dei corrispettivi o con qualsiasi altro onere e/o incombenza previsti dal presente Regolamento.

Il concessionario, anche in caso di revoca della concessione, sarà tenuto al pagamento del corrispettivo normale per l'anno agrario in corso, salvo le maggiori penalità contemplate dal presente Regolamento.

ART. 50.

Tanto per l'accertamento delle contravvenzioni quanto per le conciliazioni e relativo procedimento si osservano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 51.

Tutte le norme in contrasto con il presente Regolamento, si intendono abrogate.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla legge 1766 del 16 Giugno 1927, al Regio Decreto 26 Febbraio 1928 n°332 ed alla Legge Regionale 14 Marzo 1994 n°12 ed alle successive modifiche e integrazioni.

ART. 52.

Il presente regolamento, intervenuta l'esecutività della relativa delibera di approvazione ed acquisito il parere dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale previsto dall'art.12 della L.R. 12 /94, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 (quindici).